

Decreto Presidente della Repubblica 29/12/2007 n. 275

Autore: Redazione

Sostituzione della rubrica del capo IV del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369

1. La rubrica del capo IV del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, e' sostituita dalla seguente: «Diritti sulle vendite successive».

Sostituzione degli articoli 44, 45, 46, 47 e 48, del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369

1. Gli articoli 44, 45, 46, 47 e 48, del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 44. - 1. Entro il termine di novanta giornidall'effettuazione della vendita dell'opera d'arte o del manoscritto,i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 153 della legge22 aprile 1941, n. 633, d'ora in avanti denominata: «Legge»,nell'ordine di venditore, acquirente o intermediario, presentano allaSocieta' italiana degli autori ed editori (SIAE) la dichiarazioneprevista dallo stesso articolo e provvedono al versamento ad essa delcompenso di cui all'articolo 144 della legge.

Art. 45. - 1. La dichiarazione di cui all'articolo 44 contiene ilnome e il domicilio del dichiarante, il nome dell'autore delmanoscritto o dell'opera venduta e, se conosciuto, anche ildomicilio, il prezzo raggiunto nella vendita al netto dell'imposta e, ove identificabile, il genere artistico a cui appartiene l'opera(quale la pittura, la scultura, il disegno, la stampa), nonche',qualora indicati nell'esemplare dell'opera o, comunque, a conoscenzadel dichiarante, il titolo dell'opera e la data di creazione.

2. La dichiarazione di cui all'articolo 44 puo' essere redattaanche per via telematica secondo il modello che verra' redisposto dalla SIAE.

3. Qualora si tratti delle copie di cui all'articolo 145, comma 2,della Legge, la dichiarazione indica se l'opera abbia o meno deisegni distintivi particolari (quali il numero di stampa, la data, lafirma).

4. Se l'opera è pseudonima o anonima, se ne fa menzione nella dichiarazione. In tal caso la dichiarazione contiene anche le misure dell'esemplare dell'opera, una sua succinta descrizione e ogni altro elemento necessario per la sua individuazione. La dichiarazione può, inoltre, essere accompagnata da fotografie dell'opera dichiarata o da altra documentazione atta a meglio identificarla.

Art. 46. - 1. La SIAE, ricevuta la dichiarazione di cui all'articolo 44, ne restituisce copia al dichiarante con l'indicazione della data di ricezione.

2. La SIAE, avvalendosi anche della collaborazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP), cura la tenuta di un separato elenco contenente le generalità degli autori e dei loro aventi causa ed il relativo domicilio, ove conosciuti. A tale fine, gli autori o i loro aventi causa comunicano alla SIAE le proprie generalità, il domicilio e le eventuali variazioni di quest'ultimo.

Art. 47. - 1. Entro il primo mese di ciascun trimestre la SIAE comunica per iscritto agli aventi diritto, ove noti, o ai loro aventi

causa, l'ammontare dei compensi resi disponibili nel trimestre precedente, nonché l'avvenuta vendita e pubblica sul proprio sito internet istituzionale l'elenco in formato elettronico delle dichiarazioni di cui all'articolo 44 e delle vendite effettuate nel trimestre precedente, con l'indicazione dell'ammontare dei compensi resi disponibili nel medesimo periodo.

2. La SIAE pubblica, inoltre, nel proprio sito internet istituzionale l'elenco in formato elettronico degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso per tutto il periodo di cui all'articolo 154, comma 2, della Legge, che decorre dalla scadenza del sessantesimo giorno dalla comunicazione di cui al comma 1, ovvero, nei casi in cui gli autori o i loro aventi causa non siano noti, dalla data di pubblicazione di cui al medesimo comma.

Detto elenco è, altresì, pubblicato, con cadenza semestrale, nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 48. - 1. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 47, comma 1, ovvero, nei casi in cui gli autori o i loro aventi causa non risultino noti, dalla data di pubblicazione prevista dal medesimo comma dell'articolo 47, gli interessati possono segnalare alla SIAE errori materiali od omissioni ai fini della loro correzione. Decorso il termine medesimo, la SIAE versa all'avente diritto i compensi dovuti, detratta la provvigione di cui all'articolo 154 della Legge.

2. Per gli aventi diritto che non siano cittadini italiani la SIAE potrà versare le somme dovute anche tramite le società di gestione collettiva dei relativi Paesi.»

Abrogazione dell'articolo 43 del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369

1. L'articolo 43 del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, e' abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

<https://www.diritto.it/normativa/decreto-presidente-della-repubblica-29122007-n-275/>